

Tutela dell'Ambiente e tecnica dei Controlli : Limiti di immissioni rumorose per le attività economiche: quali sanzioni per le violazioni alle prescrizioni contenute nell'AIA ? Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia Municipale Lioni

Il Caso: azienda in possesso di autorizzazione integrata ambientale che supera i valori relativamente ai decibel da rumore in relazione alle prescrizioni riportate nel titolo abilitativo (AIA) in relazione ai valori imposti con l'ordinanza sindacale adottata. Si chiede se è giusto sanzionare ai sensi dell'art. 29 quattordices del TUA o è più corretto sanzionare ai sensi dell'art. 650 C.P.?

Risposta

Dott. Giuseppe Aiello, Comandante della polizia Municipale di Lioni (AV)

Anche se l'argomento che si affronta con il presente lavoro riguarda aspetti particolarmente tecnici delle fasi di controllo ad impianti produttivi per quanto concerne le emissioni rumorose, forse non alla portata dei normali controlli di spettanza della polizia locale ma, piuttosto, più pertinenti a quelli degli organi specializzati delle ARPA, ho cercato comunque di rendere quanto più semplice e chiaro

l'aspetto sanzionatorio legato proprio alle violazioni delle prescrizioni in AIA prendendo spunto dal quesito che mi è stato posto da un Tecnico ARPA, sperando che quanto sotto riportato possa comunque essere di ausilio a tutti gli operatori.

Il caso in esame è caratterizzato da un impianto produttivo in possesso di autorizzazione integrata ambientale che, sottoposto a controlli, risulta produrre emissioni rumorose in decibel superiori a quelli prescritti nel titolo abilitativo, limiti fissati da ordinanza Sindacale. Si chiede se procedere in relazione alla denuncia ex art 650 C.P. oppure in base alle disposizioni sanzionatorie del T.U.A. violazioni alle prescrizioni giusto articolo 29 quattordices del TUA.

IN primis si osserva che L'art. 650 c.p. ,dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", come è a tutti noto, recita come segue :< Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €.206,00. >

La giurisprudenza di legittimità, ha più volte precisato che la norma penale in bianco dell'art. 650 c.p. < è diretta a soddisfare l'interesse della pubblica amministrazione ad ottenere dal privato cittadino una certa prestazione o comunque un certo comportamento e che l'interesse predetto deve essere attuale al momento dell'emissione dell'ordine> , ha più volte ribadito che: - < per provvedimento dell'autorità ,ai sensi dell'art. 650 c.p., deve intendersi ogni atto con il quale l'autorità impone a una o più persone determinate una particolare condotta, omissiva o commissiva, ispirata da una contingenza presente e transeunte.> - < la contravvenzione prevista dall'art. 650 c.p. prevede che l'inosservanza riguardi un ordine specifico, impartito ad un soggetto determinato per ragioni di sicurezza o di ordine

pubblico o di igiene o di giustizia, in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una autonoma sanzione.>

Nel caso in esame, si tratta invece di una ordinanza emanata in materia di fissazioni di limiti rumorosi ed è certamente una ordinanza rivolta non a persone determinate ma a chiunque non rispetti le norme che regolano i limiti di emissioni sonore e rumorose.

Per quanto sopra si ritiene di poter confermare la non applicabilità dell'art. 650 c.p. il fatto che i limiti imposti all'impianto produttivo sono stati indicati nelle prescrizioni contenute nell'AIA per la qual cosa è senza dubbio applicabile l' articolo 29 quattordices del TUA c. 2.

Per completezza di esposizione si ritiene opportuno precisare che la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale è disciplinata dal Titolo III-bis, parte seconda del D.lgs. 152/2006 (a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 128/2010). L'art. 4, comma 4, lettera c) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. indica che: "l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale". Secondo quanto stabilito nelle definizioni (art. 5 del D.lgs. 152/2006) per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende: "o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al

perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore".

Nella parte che segue del presente contributo si analizza, in particolare, l'aspetto relativo alle sanzioni previste in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA.

Una delle principali novità in materia sanzionatoria che riguarda l'argomento trattato venne introdotta dal d. lgs. 46/2014 è consistita, infatti, nella avvenuta depenalizzazione di molte fattispecie di illecito collegate alla violazione delle prescrizioni dell'AIA, le quali sono oggi punite con sanzione amministrativa pecuniaria.

Per una più chiara rappresentazione dell'art. 29-quattordices, si riporta il testo vigente con le modifiche introdotte dal d. lgs. 46/2014)

Art. 29-quattordices, d. lgs. 152/2006

comma 2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente.

comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti

nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

comma 4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;

allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte terza;

a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

Come si vede dal su citato disposto, la violazione delle prescrizioni dell'AIA è ora sanzionata, in termini generali, in via amministrativa (comma 2), mentre continuano a costituire reato contravvenzionale le seguenti fattispecie secondo i sotto indicati criteri:

· per le violazioni indicate nel comma 3 è prevista, infatti, la sola pena dell'ammenda (così com'era, in passato, in forza del previgente comma 2 dell'art. 29-quattordicesimo, d. lgs. 152/2006, per tutte le violazioni delle prescrizioni dell'AIA);

· per le violazioni indicate nel comma 4, invece, è applicabile la pena dell'ammenda congiunta alla pena dell'arresto.

Ritornando al caso di violazioni delle prescrizioni AIA è opportuno ancora una volta precisare che la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 si applica oltre che in caso di violazione delle prescrizioni dell'AIA, anche nell'ipotesi di inosservanza di «quelle imposte dall'autorità competente». ad esempio, una diffida che imponga particolari obblighi di "fare" o "non fare".

La trasformazione in illecito amministrativo delle ipotesi di violazione delle prescrizioni dell'AIA comporta che ad esse si applichi la generale disciplina di cui alla legge 689/1981, eccezion fatta per la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, che in tal caso è espressamente esclusa secondo quanto stabilito dal comma 11 del citato art. 29-quattordicesimo il quale prevede che << 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689>>. Quindi, nel caso di specie sarà necessario appositare ingiunzione da parte dell'Autorità Competente che dovrà valutare l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria partendo da 1.500 euro fino a 15.000.

Si precisa altresì che secondo il comma 12.<< Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti>>.

Per quanto riguarda la destinazione dei proventi sanzionatori delle violazioni alle prescrizioni AIA , previste dal comma 2, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal del codice ambiente, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a

verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

Sempre restando in tema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle prescrizioni dell'AIA non si può non affrontare l'aspetto relativo ai provvedimenti di natura "inibitoria" e/o "ripristinatoria" contemplati dall'art. 29-decies, comma 9, d. lgs. 152/2006, il quale dispone che

<< In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità, b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.>>.

I provvedimenti di cui al comma 9, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA, vengono ad aggiungersi

all'applicazione, per le medesime violazioni, delle sanzioni amministrative o penali previste dal citato art. 29-quattordices comma 2 .

Sempre restando sull'argomento è necessario altresì aggiungere che il 30 dicembre 2016 è entrato in vigore il D.M. 17 ottobre 2016, n. 228. "Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." Quindi nella contestazione delle relative violazioni dovrà essere utilizzato il predetto modello così come previsto nell'allegato 2 al DM n 228/2016 che si allega.

L'allegato 1 al D.M. 228/16 riporta le informazioni minime che devono essere contenute nei verbali di accertamento, contestazione e notificazione di procedimenti di cui all'articolo 29-quattordices del D.Lgs 152/06:

identificazione del trasgressore e dell'obbligato in solido
percorso di accertamento con distinzione tra: accertamento diretto durante visita in loco e contestazione immediata, accertamento successivo a visita ispettiva in loco e contestazione differita tramite notificazione della violazione, accertamento successivo a verifica documentale in ufficio

norma violata con relativi articoli e sanzioni previste
dettaglio della violazione con riferimento allo stato dei luoghi e alle prescrizioni AIA

contestazione immediata, differita o tramite notificazione del verbale

notificazione del verbale brevi manu o mediante servizio postale o mediante ufficiale giudiziario o altro soggetto notificatore o via PEC

autorità competente: prefetto competente per territorio per gli impianti di competenza statale, ufficio regionale o provinciale per gli altri impianti

sanzione e modalità di pagamento: importo minimo e massimo
della sanzione amministrativa pecuniaria
modalità e termini di presentazione degli scritti difensivi
spese di procedimento
dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati
avvertenze e note
responsabile del procedimento
verbalizzante
Agosto 2021 Dott. Giuseppe Aiello.

IN allegato il fac simile del verbale